



COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)

**Regolamento Comunale di istituzione
e funzionamento della Commissione
Consiliare per le Pari Opportunità**

Art.1

ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. E' istituita, presso l'Amministrazione Comunale di Statte la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di parità e di uguaglianza tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 e dall'art. 37 della Costituzione Italiana, anche mediante l'attuazione "di azioni propositive" ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii., e della Legge Regionale 30 aprile 1990 n. 16.
3. Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nonché rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Art.2

FUNZIONE

1. La Commissione è organo permanente del Consiglio Comunale.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Art.3

COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha funzioni consultive e propositive riguardo le problematiche di uguaglianza e parità. Svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, in particolare:
 - promuove e diffonde la cultura di pari opportunità in tutti i campi e su tutto il territorio;

- svolge e promuove indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale e nell'Ente stesso;
- raccoglie e diffonde i risultati delle indagini e delle ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni nel rispetto della privacy;
- sollecita iniziative tese a qualificare-riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro - con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente - della scuola, della politica, dell'associazionismo, dei servizi;
- propone al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di pari opportunità;
- può anche su propria richiesta, essere ascoltata dalla Giunta e dal Consiglio in relazione alle problematiche inerenti le materie di propria trattazione;
- si impegna a favorire un'adeguata presenza femminile nei vari organi elettivi;
- opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rivelata o denunciata;
- svolge ogni altra azione utile alle finalità di cui all'art. 1;
- favorisce la costituzione di reti di relazione con le altre commissioni e associazioni femminili, nonché con tutte le altre realtà territoriali che condividano gli scopi e gli obiettivi della Commissione Pari Opportunità.

La Commissione estende il suo raggio di azione a tutti i campi dove sia necessario affermare le Pari Opportunità: il Sociale, gli Anziani, le disabilità, i diritti dei bambini e comunque tutti i soggetti vittime di discriminazioni.

Art. 4

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. La Commissione, costituita con Delibera del Consiglio Comunale, è composta da Consiglieri Comunali nel numero previsto dall'art. 22 del

Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, e da componenti esterni come di seguito:

- a) da un numero minimo di tre fino ad un massimo di sei membri esterni, oltre che da un numero minimo di tre fino ad un massimo di sei supplenti (riducibile ad un massimo di cinque in assenza del gruppo misto) residenti nel Comune di Statte, che dovranno possedere competenza ed esperienza nel campo delle iniziative in favore delle donne, della parità e delle pari opportunità, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass-media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica, o che siano impegnati/e in associazioni, enti e movimenti con sede legale o operativa nel comune, che operino in via continuativa sul territorio comunale, in merito alle tematiche di competenza della Commissione Pari Opportunità.
2. Ai fini dell'individuazione dei membri esterni sarà predisposta una manifestazione di interesse per permettere ai cittadini interessati di far pervenire le proprie candidature entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio.
 3. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.
 4. I curricula sono oggetto di una valutazione della Commissione Consiliare "AFFARI GENERALI - RIFORME STATUTARIE - BILANCIO - PERSONALE" la quale definisce all'unanimità le candidature che verranno sottoposte successivamente a ratifica da parte del Consiglio Comunale.
 5. Oltre i membri designati dal Consiglio, fa parte di diritto della Commissione Pari Opportunità, senza diritto di voto, l'Assessore alle pari opportunità, qualora non fosse già tra i componenti succitati.

6. Il componente Consigliere di Maggioranza o Minoranza impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione può farsi sostituire da un Consigliere appartenente allo stesso Gruppo.
7. Il Componente esterno impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione, verrà sostituito dal componente supplente così come eletto in Consiglio Comunale.

Articolo 5.

FUNZIONAMENTO

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente, elegge a maggioranza dei propri componenti il Presidente e il Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente, nominato tra i consiglieri comunali, convoca e presiede le sedute e ne predispone l'Ordine del giorno non meno di cinque giorni prima della data fissata per la seduta, in caso di urgenza il termine della convocazione sarà ridotto a 24 ore ed il relativo avviso potrà essere effettuato a mezzo telegramma, fax, posta elettronica e telefono.
3. La Commissione può essere altresì convocata qualora ne facessero richiesta 1/3 dei suoi componenti. In tal caso la seduta della commissione deve avvenire entro 10 giorni da quando la richiesta è pervenuta in forma scritta al Presidente. Qualora il Presidente non provvede, la convocazione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.
4. Alla seduta della Commissione possono partecipare il Sindaco o suo delegato.
5. La seduta della commissione è valida quando siano presenti, in prima convocazione, la metà più una dei componenti, in seconda convocazione un terzo dei componenti.
6. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

7. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.
8. I componenti della Commissione decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive. In caso di decadenza di un componente designato dal Consiglio, il Consiglio provvederà a definire il sostituto sulla base delle domande presentate.
9. I componenti della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
10. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione delle componenti presso gli uffici comunali. La commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione.
11. Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito ove possibile con personale comunale.
12. La Commissione, entro il 30 settembre presenta al Sindaco e alla Giunta Comunale le linee programmatiche delle attività che intende realizzare; inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulle attività svolte corredata da osservazioni e proposte.

Art.6

ONERI PER FINANZIAMENTO COMMISSIONE

1. Negli strumenti di programmazione dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione Finanziario) e compatibilmente con le eventuali risorse disponibili, potrà essere istituito un apposito capitolo di spesa per la realizzazione delle attività della Commissione. Essa, pertanto può promuovere iniziative da intraprendere in collaborazione con i Responsabili di Servizio, entro i limiti

della dotazione finanziaria eventualmente inserita nel Bilancio comunale, o di eventuali finanziamenti finalizzati, pubblici o privati.

2. La partecipazione all'attività della Commissione è svolta a titolo gratuito, pertanto ai componenti non è corrisposto il gettone di presenza.

Art. 7

INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi della Commissione, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi delle pari opportunità e della differenza di genere.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE

2. Copia del presente regolamento è resa pubblica mediante affissione sull'albo pretorio.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

